

## IL PRESIDENTE

Il **Sindaco** relaziona:

- la L.R. 20/8/87 n.44 prevede che il Comune deve annualmente destinare una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria alle chiese ed agli edifici religiosi;
- a tal fine, da ultimo, è stata emanata la disciplina per l'erogazione del fondo approvata con D.G.R.V. n.2438 del 01.08.2006;
- la quota base minima da riservare è pari all'8% annuo su base triennale per cui il Comune può:
  - a) destinare nell'anno una quota inferiore purché rimanga fermo il valore minimo dell'8 per mille su base triennale;
  - b) destinare una quota anche superiore all'8%;
- il contributo può essere destinato alle chiese, agli altri edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto, alle edicole che siano testimonianza di tradizioni popolari o religiose;
- il contributo non può essere erogato per edifici non connessi a pratiche di culto quali, a titolo esemplificativo, le scuole private, gli impianti, i cinema, i conventi, i pensionati, gli edifici destinati ad alloggio o dove comunque risulti svolta un'attività a scopo di lucro.
- possono essere beneficiari le confessioni religiose organizzate quali le chiese cattoliche, le confessioni religiose che abbiano avuto il riconoscimento delle personalità giuridica ai sensi della L. 24/6/1929 n.1159, le persone giuridiche o pubbliche o privati proprietari di detti edifici;
- il contributo può essere erogato sulla base di domande e che, in assenza di domande nell'arco triennale, il Comune può destinare queste somme accantonate ad interventi di urbanizzazione primaria o secondaria attinenti edifici di culto (parcheggi, sistemazione spazi e verde attrezzato prospiciente edifici di culto, ecc ....);
- gli interventi finanziabili dai Comuni attengono prioritariamente a manutenzioni straordinarie e/o ordinarie, restauri, risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti nonché, in via non prioritaria, a nuove opere (art.3 DPR 6/06/2001 n.380);
- entro il 31 ottobre 2007 non sono pervenute domande per cui con deliberazione Consiliare n.49 del 21.12.2007 è stata accantonata la quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
- entro il 31 ottobre 2008 non sono pervenute domande per cui con deliberazione Consiliare n.38 del 19.12.2008 è stata accantonata la quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
- entro il 31 ottobre 2009 è pervenuta la domanda n.10310 del 13.10.2009 della Parrocchia della "Beata Vergine della Mercedes" di Cimavilla per la manutenzione straordinaria dell'impianto termotecnico della Chiesa di Cimavilla;
- in base all'istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico comunale sono ammissibili le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto termotecnico della Chiesa di Cimavilla per l'importo di €.11.379,50.

- compete al consesso assumere le decisioni in merito ai contributi da erogare;
- in data odierna con delibera di C.C. n. 60 del 29.12.2009 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2010.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione e la proposta del Presidente;

**Vista** la L.R. 20/8/1987 n.44;

**Vista** la D.G.R.V. n.2438 del 01/08/06 con cui sono stati individuati i nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande;

**Visto** il d. lgs. n.267/2000;

**Preso atto** che l'istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

**Visti** gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

Con voti palesi favorevoli n.16, espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- 1) Di stabilire nell'8% la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria che il Comune di Codognè riserva per l'anno 2010 all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'art.12 della Legge 28.01.1977, n.10, per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti "le chiese e gli altri edifici religiosi", di cui all'art.4 della Legge 29.09.1964, n.847, come integrato dall'art.44 della Legge 22.10.1971, n.865.
- 2) Di ammettere ai benefici della L.R. n.44/1987 la seguente istanza di contributo:  
manutenzione straordinaria dell' impianto termotecnico della Chiesa di Cimavilla;  
Parrocchia: "Beata Vergine della Mercede" di Cimavilla di Codognè ed approvare, per ogni conseguente effetto, il seguente programma di intervento assegnando al beneficiario la quota relativa agli anni 2008, 2009 e il prevedibile importo per l'anno 2010, salvo verifiche a consuntivo delle somme effettivamente introitate a tale titolo.
- 3) Di precisare che le modalità di erogazione del contributo Comunale sono quelle previste alla lettera B7 del D.G.R.V. n.2438 del 01.08.2006.
- 4) Di riservare a successivo provvedimento l'adozione dell'apposito intervento finanziario.

\*\*\*\*\*

Successivamente;

Su proposta del Presidente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione, voti favorevoli n.16, espressi per alzata di mano da n.16  
Consiglieri presenti e votanti

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,  
comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.